



Comune di ~ Commune de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Gemeinde



Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal - Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it – Pec: protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE (SGOMBERO NEVE) STRADE E PIAZZE
COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2023-2024 E 2024-2025, EVENTUALMENTE
RINNOVABILE PER EGUAL PERIODO.**

CAPITOLATO D'ONERI

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 in data 17.07.2023

CAPO I: OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 – Oggetto e caratteristiche del servizio

1. L'Amministrazione comunale intende affidare in appalto il servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) delle strade comunali, dei piazzali e dei marciapiedi, evidenziati nella planimetria allegata, per le stagioni invernali 2023-2024 e 2024-2025, eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027.

2. I servizi oggetto dell'appalto consistono in:

- rimozione e asportazione della neve dalla sede viabile (strade, piazze e marciapiedi), compresa quella accumulata sugli slarghi e lo strato che, sciogliendo e gelando, potrebbe creare pericoli per la circolazione, in modo da consentire per la strada la completa percorrenza della sezione viabile;
- fornitura, stoccaggio e stesa di abrasivi, fondenti chimici, sale o sabbatura, anche in assenza di precipitazioni nevose, ma in presenza di condizioni meteorologiche che favoriscono la formazione di gelo;
- abbattimento sponde lungo le strade comunali, piazze, parcheggi pubblici e su tutti gli accessi agli edifici pubblici comunali e di culto, al fine di garantirne la completa percorribilità e per ogni strada la completa percorrenza della sezione viabile, da effettuarsi con un mezzo fresa neve;
- rimozione degli accumuli a seguito di eventi valanghivi, ad eccezione di eventi eccezionali e riconosciuti come "calamità" dall'Amministrazione pubblica (grandi valanghe o grandi neviccate).

I luoghi di intervento sono meglio evidenziati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle planimetrie allegate al presente capitolato. Nelle planimetrie sono stati indicate con tre colorazioni differenti le seguenti aree:

- strade e piazzali comunali, strade regionali;
- parcheggi da pulire e sgomberare dalla neve entro le ore 08:15;
- strada da pulire entro le per 09:00 per accesso mezzi RSU.

3. La stesa di abrasivi, fondenti chimici, sale o sabbatura dovrà essere effettuata anche in assenza di precipitazioni nevose, ma in presenza di gelo, unitamente all'asportazione di eventuali strati di neve battuta e che in situazioni meteorologiche particolari, sciogliendo, possa creare situazioni di pericolo per la circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale rilevi situazioni di pericolo, la stessa ha la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una stesa aggiuntiva dei prodotti sopra elencati.

4. Oltre allo sgombero della neve di naturale diretta precipitazione, l'aggiudicatario dovrà altresì provvedere allo sgombero della neve accumulata dal vento sulla sede viabile.

5. Per l'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi meccanici propri, attrezzature e materiali, in numero e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in qualsiasi condizione di innevamento. Tutti i mezzi e le attrezzature impiegate e fornite dall'aggiudicatario devono essere preventivamente visionati e accettati dall'Amministrazione comunale. Le operazioni di finitura e l'abbattimento delle sponde dovrà essere effettuato con l'utilizzo di una fresa, non è ammesso invece l'utilizzo di una pala.

6. Sui mezzi utilizzati dovranno essere installati dei dispositivi GPS al fine di garantire un controllo dell'attività svolta all'Amministrazione. Al capitolo 8 del presente capitolato vengono definite le modalità di utilizzo degli stessi e le finalità.

7. L'Amministrazione comunale mette a disposizione una struttura coperta per lo stoccaggio dei materiali abrasivi, fondenti chimici, sale e sabbia, sita in Loc. Colletesand. Per quanto riguarda invece i mezzi utilizzati nel servizio di sgombero neve di proprietà dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà individuare un'area adeguata per lo stazionamento o il ricovero dei propri mezzi, i quali non potranno sostare su aree o piazzali pubblici.

8. L'aggiudicatario dovrà fornire il personale necessario per garantire, in qualsiasi condizioni di innevamento e in qualsiasi situazione meteorologica, il funzionamento del servizio.

9. L'aggiudicatario dovrà eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza dell'Amministrazione comunale e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.

10. La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita né riduce, la piena e incondizionata responsabilità dell'aggiudicatario nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.

11. Il servizio disciplinato dal presente Capitolato d'Oneri, è considerato a ogni effetto servizio pubblico e quindi, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi determinati da "causa di forza maggiore", da dimostrarsi all'Amministrazione comunale.

12. Per l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione può concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, in nolo mezzi propri, regolarmente assicurati, revisionati e attrezzati per lo sgombero neve e più precisamente:

- Fresaneve Boschung Snowbooster 2100;
- Unimog Mercedes 400 con spandisabbia Gilletta (targa DC 891 LS);
- Unimog Mercedes 1400 (targa ZA 716 HC);
- Pala Gommata FIAT ALLIS (targa AO AE 087);

visionabili presso l'autorimessa comunale in Loc. Colletesand, nello stato in cui si trovano, tenendo ben presente che gli attrezzi installati sui mezzi non devono essere spostati ad altri mezzi se non previo accordo con l'Amministrazione comunale.

Le condizioni economiche per il noleggio dei mezzi comunali sopraelencati sono definite all'articolo 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Per richiedere in noleggio i mezzi è necessario utilizzare un modulo apposito, predisposto dall'Amministrazione comunale e allegato al presente documento, sul quale è necessario indicare il mezzo richiesto, il periodo temporale di noleggio. L'Amministrazione comunale, a seguito della richiesta di affitto di uno o più mezzi, si riserva la facoltà di non concedere o di concedere solo parzialmente il nolo richiesto. Il canone per il noleggio è stabilito all'art. 3 e viene detratto dal compenso mensile spettante all'Aggiudicatario.

Alla consegna dei mezzi verrà redatto un verbale dello stato dei mezzi e dell'attrezzatura consegnata. Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria necessitano i mezzi, non individuato e indicato nel verbale di cui sopra, sarà a carico dell'Aggiudicatario, senza che lo stesso possa rivalersi o richiedere compenso all'Amministrazione.

Articolo 2 - Durata

1. Il contratto avrà la durata di due stagioni invernali comprese tra:

- il 1° novembre 2023 e il 1° maggio 2024;
- il 1° novembre 2024 e il 1° maggio 2025.

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due stagioni invernali, comprese tra:

- il 1° novembre 2025 e il 1° maggio 2026;
- il 1° novembre 2026 e il 1° maggio 2027.

2. L'aggiudicatario è tenuto comunque a intervenire con tempestività, se richiesto dall'Ente, anche nelle more di sottoscrizione del contratto o al di fuori dei suddetti periodi, nel caso di servizi da effettuarsi su strade che si sviluppano ad alta quota o a seguito di anomalie meteorologiche.
3. Stante la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, potrà essere disposto l'avvio dell'esecuzione del servizio anticipata, inteso come ordine di immediato inizio della prestazione, in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 60, comma 6, del D.lgs. 36/2023.
4. L'avvio dell'esecuzione del servizio anticipata potrà avvenire nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
5. L'Ente Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023.
6. È escluso il rinnovo tacito del contratto. L'Ente Committente esercita la facoltà di rinnovo del contratto, per una durata pari a quella del contratto originario, mediante comunicazione all'aggiudicatario, da effettuarsi entro il 15.06.2025. Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato. In ogni caso l'eventuale rinnovo è disposto a insindacabile giudizio dell'Ente Committente, con apposito atto amministrativo.
7. Qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà di rinnovo, il servizio deve essere espletato alle medesime condizioni economiche e contrattuali del contratto originario.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'ammontare a base d'asta per lo svolgimento del servizio nelle stagioni invernali 2023-2024 e 2024-2025, su cui gli interessati dovranno produrre l'offerta in ribasso, è fissato in € 311.000,00 = (trecentoundicimila/00), oltre a I.V.A.. L'importo relativo all'intero periodo contrattuale, comprensivo del rinnovo per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027 ammonta ad euro 622.000,00 (seicentoventiduemila/00). I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano a euro 9.000,00, I.V.A. esclusa, per le due stagioni invernali 2023-2024 e 2024-2025, per un totale di euro 18.000,00 per l'intero periodo contrattuale, comprensivo dell'eventuale rinnovo. Tale ammontare, data la particolare caratteristica dell'appalto, potrà variare in più o in meno senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compensi. I costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso, sono stati stimati in euro 103.666,66, I.V.A. esclusa, per le due stagioni invernali 2023-2024 e 2024-2025, per un totale di euro 207.333,32 per l'intero periodo contrattuale, comprensivo dell'eventuale rinnovo.
2. Il prezzo si intende remunerativo per tutte le opere, oneri e obblighi contrattuali previsti e comprende anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'aggiudicatario e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza.
3. Alla direzione del servizio di sgombero neve e ai controlli delle prestazioni effettuate provvederà l'Amministrazione comunale a mezzo di suo funzionario o delegato.
4. L'importo a base d'asta sarà soggetto all'applicazione del ribasso praticato in sede di gara, alla deduzione di eventuali penalità e dell'ammontare dei danni causati dall'aggiudicatario a manufatti di proprietà comunale il cui onere sia già stato sostenuto dall'Ente.
5. L'aggiudicatario può richiedere all'Amministrazione il noleggio dei mezzi comunali. La durata del noleggio può variare per unità di mesi (minimo un mese e massimo sei mesi) per ogni stagione invernale. La richiesta di noleggio deve essere trasmessa al protocollo dell'Ente con almeno 10 giorni d'anticipo rispetto al periodo di noleggio, al fine di permettere all'Amministrazione comunale l'approvazione o il diniego della richiesta, la preparazione del mezzo e provvedere alla consegna dello stesso. L'importo per l'affitto dei mezzi comunali è così determinato:

MEZZO	CANONE MENSILE NETTO	CANONE STAGIONALE NETTO
Fresaneve Boschung Snowbooster 2100	1.500,00 €/mese	€ 9.000,00 €/stagione
Unimog Mercedes 400 con spandisabbia Gilletta	1.500,00 €/mese	€ 9.000,00 €/stagione
Unimog Mercedes 1400	1.500,00 €/mese	€ 9.000,00 €/stagione

Pala Gommata FIAT ALLIS	1.500,00 €/mese	€ 9.000,00 €/stagione
-------------------------	-----------------	-----------------------

Nel caso in cui l'aggiudicatario richieda il noleggio di tutti e quattro i mezzi sopra elencati per l'intera stagione invernale il canone stagionale che sarà detratto dal corrispettivo sarà pari a netti euro 30.000,00.

L'importo dell'affitto non andrà versato mensilmente all'Amministrazione comunale, ma lo stesso sarà detratto dal compenso mensile corrisposto all'Aggiudicatario. In caso di affitto di tutti e quattro i mezzi per l'intera stagione invernale il canone sarà detratto, con l'importo del canone mensile, nei primi 5 mesi della stagione invernale. Nella fattura del mese di aprile non sarà detratto alcun importo.

CAPO II: MODALITA' DI ESECUZIONE

Articolo 4 - Modalità di esecuzione del servizio

1. La totale e piena responsabilità della gestione del servizio compete all'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di fare sorvegliare, dai propri incaricati, l'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto e l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

L'aggiudicatario, nell'eseguire il contratto, deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni, sia verbali che scritte, date dagli incaricati comunali e dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate, seguendo le disposizioni impartite dall'Amministrazione.

2. Il servizio sgombero neve deve essere effettuato, con tempestività, in qualunque ora del giorno e della notte, in giornata festiva o feriale, al fine di garantire sempre la transitabilità delle strade e piazze comunali, fatta eccezione per i tronchi stradali interessati da fenomeni dovuti a valanghe, quando siano accertate gravi condizioni di pericolo per l'incolumità degli addetti ai lavori.

I mezzi e il personale devono essere sempre pronti ed efficienti ed, in particolare, quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre un'imminente precipitazione nevosa.

Il numero ed il tipo di mezzi, delle attrezzature, le qualità, le quantità e le miscele dei materiali abrasivi e fondenti da impiegare devono essere determinati di volta in volta a seconda delle caratteristiche tecniche della strada e delle condizioni di innevamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, di chiedere interventi urgenti e integrativi, anche senza darne preavviso. In tal caso l'aggiudicatario non può richiedere compensi ed indennizzi.

3. L'aggiudicatario deve intervenire:

- autonomamente (senza chiamata) per iniziare le operazioni di sgombero neve, mediante accertamento diretto da parte dell'aggiudicatario, non appena lo spessore della neve, nella località situata a monte del tronco stradale appaltato, raggiunga 5 (cinque) centimetri di spessore;
- a seguito di ordine impartito dal personale comunale (in tal caso le operazioni devono iniziare entro e non oltre 20 (venti) minuti dalla ricezione della chiamata);
- a seguito di accertamento diretto da parte dell'aggiudicatario quando eventuali inconvenienti (guasti telefonici, indisponibilità del personale dell'Amministrazione, ecc) impediscano di impartire l'ordine di cui in precedenza.

4. Il servizio dovrà continuare ininterrottamente, in qualunque orario, fino alla completa pulitura delle strade, piazze e marciapiedi.

5. I conduttori dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica degli uffici comunali preposti al servizio.

6. Lo sgombero delle strade deve essere effettuato con lama o vomero ritenuti idonei, operando con la maggiore apertura possibile degli stessi.

7. L'intervento dovrà essere eseguito evitando, per quanto possibile, la formazione di accumuli (sponde) lungo i cigli stradali e la chiusura degli accessi dei privati.

8. Per eliminare gli ammassi di neve all'interno dei tornanti, delle curve a raggio ristretto, agli imbocchi delle strade e lungo la carreggiata dei ponti, occorrerà operare con la ripetizione di opportune manovre.

9. Qualora le condizioni ambientali lo consentano (innalzamento della temperatura sopra i 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica da parte dell'Amministrazione comunale, tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso, in modo da evitare accumuli di ghiaccio.

10. Quando le condizioni climatiche e lo stato della viabilità lo impongano, ovvero su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'aggiudicatario dovrà provvedere a spargere abrasivi e/o fondenti che non saranno forniti dall'Amministrazione comunale. La percentuale di sale utilizzato non deve mai essere inferiore all'80%. Su richiesta dell'Amministrazione le percentuali di sale e graniglia dovranno essere modificate. A discrezione dell'aggiudicatario potranno essere fatte anche più "passate", tenendo conto che la responsabilità per eventuali incidenti e danni a terzi creatisi per il mancato spargimento o per insufficiente spargimento, saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

11. L'aggiudicatario dovrà provvedere, dopo il servizio sgombero neve lungo le strade comunali, anche all'abbattimento delle sponde, allo sgombero dei piazzali e agli allargamenti, al fine di agevolare sia la circolazione sia la sosta degli automezzi. Al termine delle operazioni sopra elencate dovranno essere eseguiti i servizi aggiuntivi, su richiesta dell'Amministrazione comunale. L'abbattimento delle sponde e le operazioni di finitura dovranno essere effettuati obbligatoriamente con un mezzo fresa neve, al fine di garantire la qualità dell'operazione eseguita. Per tali interventi pertanto non dovrà essere utilizzata la pala.

12. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a rendere agibile la strada regionale e tutto il percorso interessato dall'autobus di linea per la prima corsa del mattino. Per garantire un tempestivo intervento l'aggiudicatario dovrà assicurare la reperibilità del personale entro un raggio massimo di Km. 15 dall'inizio del territorio comunale.

13. La strada di accesso all'Hotel Monbosco e allo chalet rifiuti in Loc. Fohre deve essere aperta al mattino per permettere l'accesso agli automezzi della nettezza urbana all'area coperta destinata alla raccolta rifiuti e durante il giorno è necessario effettuare dei passaggi sporadici, in funzione dell'andamento della nevicata, per garantire il passaggio e l'accesso ai punti di raccolta dei rifiuti.

14. I marciapiedi da pulire sono:

a) tratto in Loc. Woaldiele;

b) tutti i tratti di marciapiede nella circonvallazione di Edelboden Superiore.

15. L'aggiudicatario potrà utilizzare i mezzi, anche propri, che riterrà più adeguati su autorizzazione dell'Amministrazione per le operazioni di carico della miscela da spargere sulle strade, per le operazioni di sgombero neve senza che ciò comporti ulteriori oneri e responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale. Gli Amministratori e i dipendenti comunali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di controllo e verifica del lavoro svolto anche viaggiando sui mezzi operanti con l'aggiudicatario o i suoi dipendenti.

16. L'aggiudicatario dovrà installare, prima dell'inizio di ogni stagione invernale le paline segnalatorie gialle e nere che verranno fornite dall'Amministrazione (indicativamente n. 70 paline), utilizzando le attrezzature già predisposte e ove ritenuto necessario. L'aggiudicatario potrà implementare con attrezzature proprie, se il numero delle paline fornite fosse ritenuto insufficiente. Al termine di ogni stagione invernale l'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro delle paline e fornire all'Amministrazione delle paline nuove in sostituzione di quelle danneggiate.

Articolo 5 - Scarichi della neve

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a reperire una idonea località, ove scaricare la neve allontanata dalle strade o piazze oggetto dell'appalto. Non è permesso l'accumulo di neve, anche solamente in via provvisoria, contro i muri degli edifici.

2. In caso di necessità o su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere con i propri mezzi a rimuovere la neve depositata su terreno privato o in aree che devono essere sgombre e fruibili anche nel periodo invernale.

Articolo 6 - Priorità

1. Nello svolgimento del servizio, secondo le modalità descritte nel presente Capitolato, dovranno essere rispettate le priorità per la fruibilità continua delle strade e piazze: **particolare attenzione dovrà essere posta allo sgombero neve dai piazzali pubblici, compresi quelli delle Scuole, per consentire il parcheggio delle autovetture entro le ore 8,15 del mattino.**

2. Si riportano di seguito, per una miglior individuazione delle priorità del servizio, in ordine cronologico, le aree che devono essere rese fruibili:

- la strada regionale n. 43 deve sempre essere agibile in modo da garantire la percorrenza, in particolare deve essere garantita la pulizia della strada per la prima corsa del mattino dell'autobus di linea;
- tutte le restanti strade, regionali e comunali, dovranno essere percorribili;
- l'accesso all'autorimessa adiacente alla sala polivalente in Località Edelboden Superiore dovrà essere resa fruibile entro le ore 07:15 per consentire l'uscita dello scuolabus;
- i piazzali pubblici, quali quelli delle scuole in Loc. Tache e quelli in prossimità degli impianti in Località Colletesand, in Località Tschaval e in Località Staffal, devono essere resi agibili per le ore 08:15;
- la strada di accesso all'Hotel Monbosco deve essere aperta al mattino ed entro le ore 09:00 per permettere l'accesso agli automezzi della nettezza urbana all'area coperta destinata alla raccolta rifiuti;
- la strada di accesso allo chalet raccolta rifiuti in Località Fohre (vicino al residence dei Walser), deve essere aperta al mattino entro le ore 09:00 per permettere l'accesso agli automezzi della nettezza urbana e successivamente deve essere pulito tutto il piazzale;
- i marciapiedi in Località Woaldiele e nella circonvallazione di Edelboden Superiore devono essere puliti solo in seguito alla completa pulizia e fruibilità delle strade principali.

Articolo 7 - Sistema di controllo telematico GPS

1. Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà fornirsi di sistemi GPS. Tali sistemi dovranno essere utilizzati sui mezzi utilizzati durante il servizio al fine di avere un report dell'attività svolta.
2. Il dispositivo dovrà essere posizionato in modo stabile nella cabina del veicolo, affinché sia protetto e attivo in modo continuo durante lo svolgimento del servizio. Il dispositivo dovrà essere collegato al mezzo tramite l'accendisigari e l'operatore del mezzo dovrà verificare il suo corretto funzionamento.
3. E' obbligo dell'aggiudicatario attivare il sistema di controllo GPS ogni qualvolta si utilizzi un mezzo per l'espletamento del servizio. Nel caso in cui il sistema non venga attivato, saranno applicate le penali previste all'art. 20.
4. Il sistema GPS rileva continuamente la posizione del veicolo sul territorio, geolocalizzandolo. Tale posizione è memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti deve essere reso a completa disposizione dell'Amministrazione che deve poterlo visionare in qualsiasi momento. I dati forniti dal sistema GPS hanno piena validità per la valutazione del buon espletamento del servizio e l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di tali dati, inconfutabili, per l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 8 - Subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto deve eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'affidamento in subappalto è pertanto consentito alle condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. con l'obbligo di dichiarare quale parte del servizio offerente intende subappaltare.

Il soggetto affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione sarà sottoposto alla normativa di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.lgs. 36/2023. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

E' previsto, ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi, l'importo dovuto per le prestazioni verrà liquidato direttamente all'aggiudicatario che dovrà produrre e trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'aggiudicatario e del subappaltatore, l'applicazione delle sanzioni penali previste per legge. All'Amministrazione resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.

In ragione delle caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro, garantendo una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, è vietato il cosiddetto subappalto "a cascata", di cui all'art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 9 – Rappresentanza

1. L'aggiudicatario deve disporre, per la durata dell'intero appalto, di un rappresentante il cui nome, domicilio e numero telefonico sono da notificarsi all'Amministrazione comunale; dovrà inoltre fornire l'elenco e il recapito telefonico degli autisti dei mezzi impiegati onde poterli contattare nel corso delle operazioni di sgombero.
2. Tale rappresentante ha l'obbligo di essere sempre reperibile (ventiquattro ore su ventiquattro) e operativamente di soddisfare gli ordini impartiti dal suddetto Ufficio.

CAPO III: DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Articolo 10 - Responsabilità dell'aggiudicatario

1. Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.

2. In caso di sospensione parziale o abbandono, l'Amministrazione comunale si sostituisce all'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato, il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
3. L'aggiudicatario risponderà per i danni causati a persone o cose durante il servizio; in particolare dovrà assicurarsi per i danni recati al Comune stesso.
4. L'aggiudicatario assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevata l'Amministrazione comunale ed il personale dell'Amministrazione stessa addetto alla direzione e sorveglianza.
5. L'aggiudicatario è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del traffico per intemperività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevata l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
6. L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i mezzi di protezione, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La presenza in loco del personale comunale non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'aggiudicatario.

Articolo 11 - Obblighi, oneri e spese a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi al personale e gli oneri derivanti dall'utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi avuti in affitto, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, nonché l'obbligo di segnalazione di eventuali anomalie sui medesimi.
2. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario deve:
 - a) fornire a sue spese i fondenti e gli abrasivi stradali, garantendo la quantità sufficiente per l'espletamento del servizio;
 - b) utilizzare i mezzi avuti in nolo solamente per effettuare il servizio di cui al presente appalto;
 - c) impiegare carburanti e lubrificanti a proprie spese per l'espletamento del servizio;
 - d) provvedere a sostenere tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria; in particolare quando richiesto dal Responsabile del Comune è tenuto ad intervenire per girare o sostituire a sue spese le catene (la cui prima fornitura per i mezzi di proprietà comunale, è a carico dell'Amministrazione comunale), i coltelli o effettuare lavori di manutenzione necessari;
 - e) impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Inoltre, previa semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento dei salari e contributi previdenziali ed assistenziali. Gli addetti alle operazioni, che devono essere abilitati alla conduzione dei mezzi impiegati dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità o per superamento dell'orario lavorativo consentito. L'elenco degli stessi (nominativo e qualifica) dovrà essere consegnato all'Amministrazione comunale e dovrà essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione;
 - f) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale, nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, assenze prolungate ecc.);
 - g) segnalare costantemente con idonei mezzi (cartelli, indicatori, indicazioni) tutte le anomalie e gli ostacoli della sede viabile e delle banchine (muretti, recinzioni, dossi, pozzetti, buche, ecc) che potrebbero subire danni soggetti a risarcimento ovvero causare danni ai mezzi di terzi o adibiti al servizio, rinunciando a ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'Ente. I danni arrecati ai mezzi di proprietà comunale nella presente fattispecie saranno considerati quali danni causati da imperizia e incuria ai sensi del precedente articolo 8;
 - h) adottare, nell'esecuzione dei servizi affidatigli, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - i) garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dal servizio e nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o dell'Amministrazione comunale o comunque impiegati;
 - l) l'Amministrazione, in qualunque momento, può richiedere informazioni concernenti: L'iscrizione al registro delle imprese, le dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti;

3. Per quel che riguarda i mezzi eventualmente noleggiati e i mezzi propri dell'aggiudicatario impiegati nel servizio, fermo l'obbligo di utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi stessi, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, l'aggiudicatario dovrà in particolare:

a) utilizzare macchine e attrezzature idonee e conformi alla circolazione su strada e alle vigenti norme di sicurezza e con lame ed attrezzature (sabbiatori) omologate presso la MTC e riportate sulla carta di circolazione;

b) prima della consegna ed in ogni caso entro 10 giorni dalla richiesta, mettere a disposizione dell'Amministrazione i veicoli e le attrezzature da impiegare nel servizio per la verifica della loro idoneità da parte dei tecnici preposti. La non presenza dei mezzi richiesti o l'eventuale mancata sostituzione di quelli ritenuti inadeguati comportano la risoluzione del rapporto con l'Amministrazione;

c) apportare ai mezzi le modifiche necessarie per il previsto impiego nei servizi di rimozione della neve;

d) provvedere, a propria cura e spese, all'omologazione presso la Motorizzazione civile dei mezzi con le attrezzature montate ed autorizzate, ivi comprese le macchine operatrici e le macchine agricole (trattori);

e) fornire all'Amministrazione copia dei libretti di tutti i mezzi messi a disposizione con le previste omologazioni relative all'attrezzatura. In caso di richieste in corso deve l'aggiudicatario deve presentare copia delle domande di omologazione da integrare con copia del libretto appena regolarizzato;

f) tenere in piena efficienza i mezzi e le attrezzature stesse, verificando costantemente che siano in condizioni ottimali (a titolo esemplificativo: ingrassaggio, verifica dei livelli, lavaggio cabina, ecc.) e, per gli eventuali mezzi in noleggio dall'Amministrazione, provvedendo al lavaggio di tutti i mezzi con cadenza mensile e all'ingrassaggio ogni 15 giorni; in particolare, il sabbiatore deve essere lavato e ingrassato ogni 15 giorni.

g) dotare tutti i mezzi impiegati di funi e ganci di traino per l'eventuale assistenza all'utenza e comunque di qualsiasi attrezzatura che consenta la piena efficienza del mezzo in qualsiasi condizione meteorologica;

h) provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi e apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio;

i) verificare periodicamente lo stato d'usura dell'attrezzatura in genere, con particolare riferimento ai taglienti delle lame ed effettuare la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature obsolete che sono ritenute non più affidabili ed inadeguate ai compiti affidati;

l) al termine dell'appalto, per quanto riguarda i mezzi eventualmente in noleggio dall'Amministrazione, le lame, i taglienti e le gomme (Giletta) dovranno essere totalmente sostituiti;

m) segnalare all'Amministrazione comunale lo stato di usura dei coltelli e delle lame, nonché ogni altra anomalia;

n) segnalare tempestivamente deficienza che possano pregiudicare la tempestività o la buona riuscita degli interventi richiesti e comunicare, per l'approvazione, l'eventuale sostituzione o variazione dei mezzi e delle attrezzature;

o) fornire tutti i mezzi di proprietà dell'aggiudicatario di polizza assicurativa che copra adeguatamente i rischi derivanti dalla specificità dei servizi cui sono adibiti;

p) integrare i mezzi e le attrezzature normalmente disponibili con quanto si renda necessario per il mantenimento costante della transitabilità delle strade, anche in condizioni di precipitazione a carattere straordinario;

q) individuare costantemente con idonei segnali tutte le anomalie della strada che potrebbero causare danni al mezzo adibito al servizio rinunciando ad ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Sono a carico dell'aggiudicatario, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale, l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
6. Al fine di garantire un servizio continuativo 24 ore su 24 e in caso di lavoro prolungato, l'aggiudicatario dovrà garantire la mano d'opera necessaria per la turnazione degli operai.
7. Una volta aggiudicatosi il servizio, l'aggiudicatario deve effettuare un sopralluogo, congiuntamente all'Amministrazione comunale, per la verifica dei luoghi e dei mezzi.
8. Nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà attenersi a tutti gli ordini che saranno impartiti dall'Amministrazione comunale e/o dall'ufficio tecnico comunale, anche se dati verbalmente; qualora l'aggiudicatario non ottemperasse tempestivamente a tali ordini e il suo personale non desse corso ai medesimi, su richiesta dell'ente l'aggiudicatario dovrà subito allontanare il personale inadempiente.
9. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni che potranno essere emanate dalle competenti autorità per disciplinare il traffico lungo le strade e piazze in questione durante la stagione invernale.
10. L'aggiudicatario è obbligato ad adottare, nell'esecuzione del servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette al lavoro.
11. Ad inizio e fine stagione invernale l'Amministrazione comunale, alla presenza dell'aggiudicatario, verificherà l'integrità delle barriere e dei manufatti stradali. I danni eventualmente arrecati alle proprietà comunali e individuati dall'Amministrazione comunale e, se necessario, quantificati dall'ufficio tecnico, devono essere riparati dall'aggiudicatario, a proprie spese, entro il 30 giugno dell'anno in corso. In caso di inottemperanza provvede l'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute, dedotte dal saldo finale.
12. È fatto obbligo all'aggiudicatario di provvedere al ripristino immediato dei manufatti danneggiati, se i medesimi costituiscono pericolo per la tutela della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti, provvede l'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute, dedotte dal primo pagamento successivo.
13. Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese inerenti alla stipulazione del contratto (bolli, spese di registrazione, diritti di segreteria), stimati in € 2.500,00 circa.
14. L'aggiudicatario potrà eseguire servizi per conto di altri Enti o di terzi, solo ed esclusivamente dopo aver svolto i servizi per conto del Comune, utilizzando esclusivamente i mezzi propri. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare i mezzi ricevuti in noleggio per servizi diversi rispetto a quelli comunali.
15. E' obbligo dell'Aggiudicatario documentare e segnalare eventuali situazioni particolari causate da privati e comportamenti illeciti che possono creare problematiche allo svolgimento del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per esempio nel caso in cui un privato rimuova la neve sulla sua proprietà, gettandola sulle strade oggetto del servizio, sulle quali la neve era già stata rimossa e risultavano pertanto pulite. L'Amministrazione si è già impegnata con apposita Ordinanza a regolare tali comportamenti, tuttavia si richiede all'Aggiudicatario la segnalazione, con apposita documentazione, degli stessi nel caso in cui si verificassero.

Articolo 12 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'aggiudicatario deve fornire all'Amministrazione comunale, ai fini della stipula del contratto d'appalto, la documentazione attestante gli adempimenti ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. 81/2008, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ottemperando anche a quanto previsto dal N.C.D.S. (decreto legislativo 30.04.1992, n. 285).
3. I rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono svolgersi le attività di cui al presente capitolato, sono i rischi connessi alla gestione del servizio di sgombero neve. Prima dell'inizio delle operazioni l'aggiudicatario deve confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.
4. L'aggiudicatario è tenuto a uniformarsi scrupolosamente al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e a ogni norma vigente o che sarà emanata durante il periodo di vigenza contrattuale, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Il servizio disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto non comporta in genere rischi di interferenza, tuttavia si è provveduto alla redazione del DUVRI, così come disciplinato dall'articolo 26 del D.lgs. 81/2008.
6. L'aggiudicatario deve inoltre provvedere all'adeguata formazione, informazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.
7. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
8. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
9. L'utilizzo dei mezzi previsti per lo svolgimento del servizio in argomento, deve essere assicurato da personale appositamente formato sulle idonee modalità di manovra da eseguire. In particolare per quanto concerne la sicurezza durante il lavoro, ogni e qualsiasi responsabilità connessa è a carico dell'aggiudicatario.
10. In merito alla sicurezza, senza esclusione di quanto non espressamente riportato, l'aggiudicatario è soggetta alle seguenti prescrizioni esemplificative e non esaustive:
- a. assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio e alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
 - b. portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
 - c. imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
 - d. assicurare, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 81/2008, la completa dotazione, a proprio totale carico, del vestiario idoneo ai compiti affidati e di tutti i DPI previsti dalla vigente normativa o prescritti, di volta in volta, in relazione a condizioni di rischio specifiche, connessi al servizio svolto per tutti i lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, deve fornire idonee divise di lavoro, guanti, calzature antinfortunistiche;
 - e. disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino gli indumenti e i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare, disporre che tutto il personale sia dotato di apparecchio ARVA;
 - f. assicurare che, per tutta la durata dell'appalto, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio siano conformi alle vigenti prescrizioni di legge e tenute in perfetta efficienza, collaudate e/o verificate a norma di legge, e sostituire immediatamente quelle che, per usura o per avaria, fossero deteriorate o mal funzionanti;
 - g. informare immediatamente l'Amministrazione in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evidenze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
 - h. assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme;
 - i. predisporre e consegnare all'Amministrazione comunale, prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima della eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto stesso, qualora si verifichi questa eventualità, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 connessi al servizio oggetto di appalto, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge.
11. I prezzi posti a base di gara sono comprensivi dei costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Articolo 13 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale e sue competenze

1. L'Amministrazione comunale, in contraddittorio con l'aggiudicatario, verifica eventuali inadempienze contrattuali, controlla il buon espletamento del servizio, effettuando, se del caso le dovute contestazioni. Segnala altresì tempestivamente, eventuali danni rilevati a manufatti di proprietà comunale.

Tutte le comunicazioni tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione comunale dovranno essere scritte e pervenire tramite PEC all'indirizzo protocollo@comune.gressoneylatrinite.ao.it. Le comunicazioni verbali non avranno alcun seguito o valore.

Articolo 14 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti previa dichiarazione dell'Amministrazione comunale che il servizio è stato prestato con piena regolarità, salvo la deduzione di eventuali penali da applicarsi ad ogni singolo acconto o sullo stato finale e il compenso spettante all'Amministrazione per eventuali affitti di mezzi di proprietà, avverranno con cadenza mensile, come segue:

-1° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 dicembre, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'aggiudicatario, riferita al mese di novembre;

-2° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 gennaio, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'aggiudicatario, riferita al mese di dicembre;

-3° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 febbraio, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'aggiudicatario, riferita al mese di gennaio;

-4° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 marzo, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'aggiudicatario, riferita al mese di febbraio;

-5° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 aprile, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'aggiudicatario, riferita al mese di marzo;

-6° rata: fattura elettronica presentata entro il 20 maggio o a seguito della consegna dei mezzi eventualmente noleggiati, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'aggiudicatario, riferita al mese di aprile.

2. Alle fatture saranno allegati, a cura dell'aggiudicatario, copia dei rapporti di servizio di cui al seguente articolo 15.

Articolo 15 - Certificazione del servizio effettuato

1. Entro il 5 del mese successivo dovrà essere presentato con cadenza mensile all'Amministrazione comunale appaltante apposito rapporto di intervento indicante:

a) le date di intervento;

b) il/i mezzo/i utilizzato/i per l'intervento;

c) nel caso di utilizzo del mezzo in noleggio e se il medesimo è provvisto di contachilometri, il chilometraggio di inizio e quello finale;

d) l'ora di inizio e di termine del servizio e il numero complessivo di ore;

e) le operazioni svolte;

f) l'operatore che ha effettuato il servizio;

g) la firma dell'operatore.

2. L'Amministrazione può, entro trenta giorni, esprimere eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i rapporti si intenderanno approvati.

3. Il ritardo nella presentazione dei rapporti di cui al comma 1 comporta quanto previsto all'art. 20, comma 1, lett. d).

Articolo 16 - Servizi non previsti

1. Eventuali servizi non compresi nel presente Capitolato, possono essere affidati all'aggiudicatario, previo concordamento dell'onere.

2. Nel caso in cui si verifichi la necessità di eseguire servizi per i quali non è previsto il relativo prezzo, si fa riferimento all'elenco prezzi regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 08.03.2023 e successivi aggiornamenti. Detti nuovi prezzi sono sempre soggetti al ribasso d'asta offerto per l'appalto principale e applicabili per qualunque successiva occorrenza.

3. Nel caso in cui si verificassero eventi eccezionali e riconosciuti come "calamità" dall'Amministrazione pubblica (grandi valanghe o grandi nevicate), le operazioni per la pulizia delle strade e piazze e la fruibilità delle stesse non è compresa nel presente appalto. L'Amministrazione comunale potrà affidare tale servizio all'aggiudicatario o a una Ditta esterna, previo concordamento dell'onere.

Articolo 17 - Conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Il costo del servizio determinato applicando il ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara, sarà assunto come valore contrattuale di riferimento e il medesimo importo sarà utilizzato per la quantificazione della cauzione definitiva.
3. In ogni caso l'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario il costo del servizio anche se non effettivamente prestato. Tale somma comprende ogni onere a carico dell'aggiudicatario evidenziato nel presente capitolato.
4. Nella formulazione dell'offerta, l'aggiudicatario dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a totale carico dell'impresa; resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.
5. L'aggiudicatario si impegna altresì ad assicurare ulteriori servizi nel caso di future eventuali necessità (ad esempio nuove strade o piazze) alle medesime condizioni del capitolato d'onere, dietro presentazione di apposita offerta che dovrà essere accettata dall'Amministrazione.
6. Durante tutto il periodo del servizio i prezzi resteranno fissi e invariabili per qualsiasi causa ed evenienza anche di forza maggiore.

Articolo 18 - Garanzie assicurative

1. L'aggiudicatario è l'unico responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione delle operazioni affidate. Pertanto il medesimo è tenuto a contrarre, prima della stipula del contratto e per la durata del medesimo, una idonea polizza assicurativa specifica per il servizio oggetto dell'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi.
2. I massimali richiesti per danni causati durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare una idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati, sono pari a € 500.000,00 per danni a cose, € 2.000.000,00 per danni a persone.
3. In caso di mancata consegna della polizza non si procederà alla stipula e, nel caso di ritardo superiore a quindici giorni decorrenti dalla richiesta, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato. Nel caso in cui l'aggiudicatario avesse nel frattempo espletato operazioni connesse all'appalto, sarà riconosciuto il lavoro svolto sino a quel momento e nulla altro.

Articolo 19 - Deposito cauzionale definitivo

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario del servizio, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, I.V.A. esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso si è superiore al 20%, l'incremento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere rilasciata dai soggetti e secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 106 del D.lgs. 36/2023, nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia fideiussoria di:
 - a. obbligarsi a versare all'Amministrazione su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dall'Amministrazione comunale senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
 - b. considerare valida la fideiussione fino a 120 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

4. L'importo della garanzia fideiussoria, può essere ridotto, secondo quanto disciplinato dal comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito stesso e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. La garanzia fideiussoria rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali posti a carico dell'aggiudicatario. La medesima resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più all'Amministrazione comunale nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'aggiudicatario in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

CAPO IV: PENALITÀ – RISOLUZIONE

Articolo 20 - Penalità, inadempienze e rescissioni

1. Eventuali ritardi nell'espletamento dei servizi, contestati dall'Amministrazione comunale, daranno corso all'applicazione delle seguenti penalità a carico dell'aggiudicatario:

a. ritardo sino a un'ora: € 250,00 (cinquecento/00) per ogni trenta minuti o frazione;

b. mancato intervento o ritardo superiore al precedente: € 1.000,00= (mille/00) oltre al completo rimborso delle spese sostenute o dei danni subiti dall'Amministrazione per gli interventi sostitutivi effettuati, sia con mezzi di proprietà valutati a prezzi contrattuali sia presi a nolo;

c. ritardi ripetuti e continue situazioni di disservizio dovuti a imprevidenza, imperizia, inefficienza delle attrezzature, negligenza o colpa dell'aggiudicatario: rescissione del contratto. Nella fattispecie il deposito cauzionale sarà totalmente incamerato dall'Amministrazione, fatte salve le ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi l'importo;

d. ritardo nella presentazione dei rapporti di intervento di cui all'art. 15: € 100,00 (cento/00) ogni volta di omessa presentazione dei rapporti mensili di intervento entro i termini previsti;

e. mancato avvio del sistema GPS su ogni mezzo durante l'espletamento del servizio: € 20,00 (venti/00) per ogni dispositivo.

2. Le penali di cui al comma 1 saranno dedotte dagli importi delle relative fatture di liquidazione.

3. Qualora per qualsiasi ragione il servizio presentasse delle deficienze o manchevolezze, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente o a mezzo di altre Ditte, a effettuare il servizio, addebitando all'aggiudicatario le relative spese e i maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto e alla richiesta in via giudiziaria dei danni subiti.

Articolo 21 - Controversie – arbitrato

1. Le domande e i reclami dell'aggiudicatario devono essere regolarmente presentate per iscritto all'Amministrazione comunale.

2. Tutte le controversie tra l'Amministrazione comunale e l'aggiudicatario, sia durante l'esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi degli articoli da 211 a 220 del D.lgs. 36/2023.

3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

CAPO V: CONTRATTO

Articolo 22 - Adempimenti per la stipula del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Unica di Committenza e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto con l'Ente committente non ha luogo prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023. La stipula del contratto avverrà, nel termine assegnato dall'Ente Committente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18 comma 2 del D.lgs. 36/2023, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al contratto. Tali spese devono essere versate all'Ente Committente prima della stipula del contratto stesso.
4. Entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario deve produrre all'Ente Committente, ai fini della stipulazione del contratto, la seguente documentazione:
 - polizze assicurative di cui all'articolo 13 del presente capitolato;
 - dichiarazione dei dati ai fini dell'osservanza dell'obbligo della tracciabilità finanziaria.
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, l'Ente Committente assegna un ulteriore termine, non superiore a 3 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, l'Ente Committente incamera la garanzia prestata a corredo dell'offerta, per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
6. In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, ivi compresa la mancata presentazione del soggetto sottoscrittore alla convocazione inoltrata dall'Ente Committente per la firma del contratto stesso, l'Ente si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e interpellare il concorrente secondo classificato.
7. L'inizio del servizio di sgombero neve deve essere comunque assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Amministrazione; in tal caso si procede alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuati, previa diffida scritta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento, l'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto.
2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 15 "Penalità, inadempienze e rescissioni", l'Amministrazione può dichiarare con semplice comunicazione scritta la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. abbandono del servizio, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - b. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
 - c. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di qualsiasi genere;
 - d. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
 - e. inosservanza da parte dell'aggiudicatario di uno o più impegni assunti verso l'Amministrazione;
 - f. contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell'aggiudicatario o del proprio personale adibito al servizio;
 - g. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - h. quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode;
 - i. applicazione di tre penali per una stessa violazione;
 - j. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento dell'aggiudicatario;
 - k. per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 - l. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, degli obblighi relativi al contratto, senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
 - m. per subappalto non autorizzato;

- n. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione;
 - o. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - p. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, dal legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'aggiudicatario;
 - q. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
 - r. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - s. per violazioni alle norme di sicurezza;
 - t. nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi mezzi e attrezzature per la realizzazione di attività non finalizzate al servizio di cui all'appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - u. in caso di comminazione di penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - v. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e dai suoi allegati;
 - w. ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'articolo 1453 del codice civile.
3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale, per il rimanente periodo contrattuale.
 4. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l'Amministrazione comunale ha facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito all'aggiudicatario delle spese e delle eventuali penalità.
 5. Qualora senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione comunale può rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro operatore economico, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
 6. All'atto della risoluzione, l'Amministrazione comunale liquida il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per eventuali sanzioni, penali e per il risarcimento dei danni. In ogni caso, non saranno corrisposti i compensi dovuti per i servizi non effettuati o effettuati in modo difforme dal presente capitolato, a seguito dei quali si è risolto il contratto.
 7. Contro la decisione di risoluzione adottata dall'Amministrazione è data facoltà all'aggiudicatario di ricorrere al Giudice Ordinario.
 8. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno dell'aggiudicatario. L'affidamento dovrà avvenire secondo le procedure previste dal D.lgs. 36/2023. L'affidamento a terzi è notificato all'aggiudicatario inadempiente con l'indicazione di nuovi termini d'esecuzione dei servizi affidati e gli sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste. Nel caso di minor spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VI: NORME FINALI

Articolo 24 - Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario ai sensi della legge 136/2010

1. L'aggiudicatario assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, obbligandosi a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - a. il codice IBAN del conto corrente dedicato alla commessa (composto da 27 caratteri alfanumerici);
 - b. il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo del codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno dell'aggiudicatario;
 - c. l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

d. l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti alla commessa di cui trattasi.

3. Il vincolo contrattuale con l'impresa aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

Articolo 25 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura sono acquisiti dalla medesima per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

2. I dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti dall'Amministrazione comunale, ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.

3. Il trattamento dei dati è effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale.

5. La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione.

6. I diritti spettanti all'interessato sono sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia.

7. Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-La-Trinité, con sede in località Tache n. 14/A.

Articolo 26 - Codice di comportamento

1. L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Gressoney-La-Trinité, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 27.01.2014, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 27 - Norme finali e di rinvio

1. In caso di morte dell'aggiudicatario subentra di diritto il supplente designato salvo diritto all'Amministrazione comunale di risolvere il contratto stesso.

2. Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano tutte le Leggi, Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l'esecuzione dei servizi per gli Enti pubblici.

Allegati:

1. Planimetrie
2. Modello per la richiesta di noleggio mezzi di proprietà comunale
3. Modello di rapportino
4. DUVRI
5. Schema di contratto